

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 16,10, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Via Garcia Lorca si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sottosegnati assessori

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	AVV. ANTONIO TINTO	P	
2	IOVINELLI AMEDEO	P	
3	SERRA GENNARO		A
4	AVERSANO GIOVANNI	P	
5	PASCALE FRANCESCO	P	

Presiede : Avv. Antonio Tinto

Redige il verbale : dott. Marco Verdicchio - SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco - invita i presenti a deliberare sul seguente argomento

n. 95 del 23.10.2015

Oggetto

ATTO di INDIRIZZO per l'AFFIDAMENTO in CONCESSIONE d'USO e GESTIONE della PALESTRA COMUNALE SITA in VIA EUGENIO PERROTTA

la GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la allegata proposta di deliberazione;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dare seguito a quanto proposto;

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA:

di APPROVARE la allegata proposta deliberativa in oggetto.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

la GIUNTA COMUNALE

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA EUGENIO PERROTTA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 3 ottobre 2008, a seguito di apposita procedura di gara, veniva stipulato il contratto Rep. n. 65 del 03/10/2010, di concessione della gestione, custodia e manutenzione della palestra comunale in Via Perrotta, in applicazione del *Regolamento Comunale per la gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi*, emanato con delibera di C.C. n. 19 del 30.05.2007;
- con nota prot. n. 1469 del 02/03/2015 il Responsabile del Settore Tecnico ha comunicato disdetta del contratto *de quo* ;

RAVVISATA l'esigenza, al fine di garantire la continuità di un pubblico servizio, di dare adeguate direttive al Responsabile del Settore competente, tenuto conto che è intendimento dell'Amministrazione Comunale incentivare la promozione, diffusione e partecipazione allo sport, in particolar modo di giovani e comunque delle fasce deboli della popolazione, affidando la gestione dei relativi impianti a soggetti terzi, atteso l'alto valore sociale da riconoscere a tali associazioni e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive oltre che nella valorizzazione e nel miglior utilizzo possibile delle strutture sportive;

RITENUTO che:

- la gestione convenzionata dell'impianto sportivo di cui trattasi possa contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, nell'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il fenomeno sportivo ha trovato espressa menzione, attraverso l'inserimento della materia dell'"ordinamento sportivo" nell'elenco delle materie a competenza concorrente, di cui all'art. 117 co. 3 Costituzione;

RILEVATO che:

- l'articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
- l'art. 61 dello Statuto del Comune di Succivo prevede, in particolare, che *"la gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività"*;

VISTI:

- l'art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) con cui è statuito che, ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, *"nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*;
- l'art. 20 della L.R. n. 18/2013, col quale, alla luce del predetto art. 90, comma 25, sono state definite le modalità di affidamento degli impianti sportivi, di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti proprietari, per valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo che opera nel settore senza finalità di lucro, prevedendo che la

stampo pubblicitario, con al vertice il CONI, ente pubblico, e quindi le federazioni sportive, qualificate dalla legge istitutiva di detto ente come organi dello stesso, soggetti incaricate di funzioni di interesse generale, consistenti nella promozione ed organizzazione dello sport (artt. 2, 3 e 5 legge n. 426/1942, istitutiva del CONI);

– è irrilevante il riconoscimento in favore del concessionario di autonomia tariffaria per l'accesso agli impianti: detta autonomia si pone in relazione allo sfruttamento in termini economico-imprenditoriali del bene oggetto di concessione, in relazione all'attività strettamente privata che lo stesso consente e che coesiste con gli obblighi di servizio pubblico, al fine di consentire l'equilibrio complessivo della gestione e consentire al concessionario di ricavare dalla stessa un utile;

RILEVATO che:

- sono applicabili alle concessioni di servizi i principi comunitari di non discriminazione in ragione della nazionalità, di parità di trattamento, di trasparenza, di reciproco riconoscimento, di proporzionalità;
- secondo la Commissione Europea si ha *appalto pubblico di servizi* quando l'amministrazione affida un servizio dietro pagamento di un corrispettivo, viceversa, ricorre la *concessione di servizi* quando, a fronte dell'affidamento di un servizio, il corrispettivo consiste anche o solo nella gestione dello stesso; inoltre, nel secondo caso, l'alea della gestione ricade sul concessionario;
- secondo la stessa Commissione nel caso di concessione di servizi occorre assicurare il rispetto dei principi di trasparenza (comportante l'obbligo di rendere pubblico l'intenzione di affidare ad un terzo la gestione di un servizio) e di parità di trattamento o di non discriminazione (comportante che la scelta sia assunta in base a criteri obiettivi e nel rispetto delle regole e dei requisiti inizialmente fissati);

DATO ATTO quindi che:

- la gestione di un impianto sportivo di proprietà pubblica rientra a pieno titolo nell'area dei servizi alla persona, o dei servizi sociali;
- la gestione di un impianto sportivo non ha una precisa collocazione nel quadro delle norme relative agli appalti ed agli affidamenti;
- l'utilizzo di procedure analoghe a quelle espressamente disciplinate dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è liberamente effettuato dall'Ente per garantire il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;
- trattandosi di concessione di servizi, la procedura è disciplinata dall'art.30 del Codice degli Appalti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – 1 marzo 2001, n. 3944 (in G.U. 3 maggio 2002, n. 102), nella quale viene sottolineato che, anche riguardo alle concessioni di servizi non rientranti nella disciplina comunitaria (quali quello oggetto del presente provvedimento) l'istituto concessorio presuppone comunque che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti, tra cui quello di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;

RAVVISATA, peraltro, la necessità di individuare - nella concreta applicazione di quanto previsto dall'art. 90 comma 25 della citata Legge 289/2002 - i criteri generali ed obiettivi per l'individuazione del/i soggetto/i affidatario/i della gestione degli impianti sportivi comunali intesi, per le ragioni sopra indicati, come "servizi culturali e del tempo libero" e, come tali, qualificabili come "servizi privi di rilevanza economica";

RICHIAMATI in particolare i parametri di valutazione definiti dall'art. 11 del vigente *Regolamento Comunale per la gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi*, ritenuti complessivamente rispondenti ai criteri di legge sopra riportati;

RAVVISATA altresì l'opportunità di dare indirizzo affinché nella procedura di gara la valutazione di dette proposte avvenga, oltre che in base ai predetti parametri, anche in relazione alla capacità e all'offerta economica dei concorrenti, attribuendo comunque un peso significativamente maggiore ai requisiti tecnici di cui al punto precedente, in ragione dell'elevato valore sociale che riveste la problematica in esame in ragione dell'elevato valore sociale che riveste la promozione e diffusione dello sport specialmente nei confronti delle nuove generazioni quale fattore determinante di prevenzione e di contrasto delle devianze giovanili;

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE di DELIBERARE

di PRENDERE ATTO ed approvare integralmente le premesse della presente proposta di delibera, ai fini dell'attivazione della procedura per la concessione in uso e gestione della palestra comunale sita in via Eugenio Perrotta, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006, dell'art. 90 della Legge 289/2002, commi 24 e 25, nonché della L.R. Campania n. 18 del 25/11/2013 e del *Regolamento comunale per la gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi*, in quanto compatibili con la normativa sovraordinata;

di INDIVIDUARE il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile dott. Salvatore D'Angelo competente relativamente ai servizi cultura-sport-tempo libero;

di DARE INDIRIZZO al RUP definire gli atti di gara prevedendo che:


- a) nel bando di gara e negli atti connessi e consequenziali, sia previsto che il concessionario percepisca, come contributo economico massimo a sostegno della gestione, il 100% dell'introito proveniente dalle tariffe versate dagli utilizzatori dell'impianto;
- b) venga assicurato un canone annuo a favore del Comune da mettere a gara con offerta migliorativa;
- c) nella procedura di gara la valutazione delle proposte avvenga, oltre che in base ai criteri di valutazione disciplinati dal combinato disposto della normativa legislativa e regolamentare sopra citata, da applicare nei limiti della loro compatibilità con i principi richiamati dal citato art.30 del D.Lgs 163/2006, anche in relazione alla capacità e all'offerta economica dei concorrenti, attribuendo comunque un peso significativamente maggiore ai requisiti tecnici, in ragione dell'elevato valore sociale che riveste la promozione e diffusione dello sport, in particolare nei confronti delle nuove generazioni quale fattore determinante di prevenzione e di contrasto delle devianze giovanili;
- d) la concessione dell'impianto abbia una durata massima di quattro anni, con possibilità di applicazione dell'art. 21 della L.R. Campania n. 18/2013;

di DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile di porre in essere, nelle more dell'affidamento di cui all'emanando bando, gli atti necessari per assicurare la continuità delle condizioni di vantaggio economico per l'Ente.

Succivo, 21 ottobre 2015


Avv. Antonio Tinto

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE: Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della presente proposta, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, il sottoscritto, Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile, esprime parere favorevole.


dott. Salvatore D'Angelo

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Avv. Antonio Tinte



Il Segretario Comunale

dott. Marco Verdicchio

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data al n. dell'elenco delle pubblicazioni relativo alle deliberazioni della Giunta Comunale, per restarvi 15 giorni consecutivi.

Succivo, li

dott. Salvatore D'Angelo



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

() dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

() Attesta che la deliberazione di cui al presente verbale è esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

Succivo, li ... 21.5.15



Il Segretario Comunale

Dott. Marco Verdicchio